



COMUNE DI CHIARANO

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a Convocazione – Seduta Pubblica

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - COMPONENTE DI NATURA PATRIMONIALE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di agosto alle ore 20.00 nell'auditorium presso la Scuola Media, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, con avvisi diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Rocco Lorena	Sindaco	X	
2	Vallardi Gianpaolo	Consigliere	X	
3	Zanchetta Nello	Consigliere	X	
4	Iseppi Giacomino	Consigliere	X	
5	Segatto Daniele	Consigliere	X	
6	Argentin Rosanna	Consigliere	X	
7	Dario Roberta	Consigliere	X	
8	Fornasier Francesco	Consigliere	X	
9	Pascon Alessandra	Consigliere	X	
10	Toppan Paola	Consigliere	X	
11	Faloppa Francesca	Consigliere	X	
12	Moro Gianni	Consigliere	X	
13	Scolaro Massimo	Consigliere		X
			12	1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune, Napolitano Dott.ssa Mariarita.

Fungono da scrutatori i consiglieri: Argentin Rosanna, Dario Roberta, Moro Gianni.

La Sig.ra Rocco Lorena nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.200 n. 267)

N° registro atti pubblicati

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge 18.6.2009 n.69) il giorno

_____.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Componente di natura patrimoniale della IUC (Imposta Unica Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti, adottati in data odierna, si procede ad approvare il regolamento TASI e TARI;

Visto il regolamento comunale IMU, predisposto dal Servizio Tributi comunale e allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto:

- il D.M. 13 febbraio 2014, che ha prorogato al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il D.M. 29 aprile 2014 che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il D.M. 18 luglio 2014 che ha prorogato al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
-

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Faloppa, Moro e Toppan) espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" che allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa

Con successiva separata votazione, con voti 9 favorevoli e voti 3 astenuti (Consiglieri Faloppa, Moro e Toppan) legalmente espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CHIARANO

IL REVISORE UNICO

°°°

Parere sui Regolamenti Comunali in materia di IMU-TASI-TARI

(tributi componenti la IUC)

Il Revisore Unico

VISTO

- l'art. 239 c. 1 lett. b) del Tuel, che prevede il rilascio di pareri obbligatori per quanto riguarda le "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

CONSIDERATE e ANALIZZATE

le proposte di deliberazione per la seduta del Consiglio Comunale, aventi per oggetto:

- ✓ Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) Componente di natura patrimoniale della IUC (Imposta Unica Comunale)
- ✓ Regolamento consortile per la disciplina della TARI (Tassa sui Rifiuti) - Componente della IUC (Imposta Unica Comunale)
- ✓ Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Componente riferita ai servizi indivisibili della IUC (Imposta Unica Comunale).

e la documentazione a corredo delle stesse;

rilevato che

dall'analisi dei Regolamenti non emergono rilievi e osservazioni

Tutto ciò premesso

Il Revisore

esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo N. 267/2000 per l'approvazione delle proposte di deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

IL REVISORE UNICO

Dott. Fabrizio Nardin



1

COMUNE DI CHIARANO
(Provincia di Treviso)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
componente relativa all'I.M.U.

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CHIARANO. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di CHIARANO in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 2
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale se classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 comprese le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Ai fini del presente Regolamento sono considerate pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C6, C7, C2, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, a condizione che il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

ART. 3
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI
E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

ART. 4

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 5

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 6

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- d.** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e.** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f.** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g.** gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
- h.** le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- i.** le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- j.** i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- k.** le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l.** gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- m.** i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- n.** i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili per i quali il beneficio si applica.

ART. 7
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto fino al valore di €. 500,00; detta quota costituisce franchigia d'imposta che dovrà quindi essere calcolata per la parte eccedente ad aliquota normale.

In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il soggetto passivo interessato dovrà dichiarare delle condizioni di diritto e di fatto richieste per poter beneficiare dell'agevolazione mediante apposita documentazione da presentare all'ufficio tributi su moduli dallo stesso predisposti.

ART. 8
VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 10,00.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata data comunicazione all'Ente impositore purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

ART. 9
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso della quota di competenza comunale delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, salvo eventuali proroghe di legge. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta una sentenza o un atto divenuto definitivo.

2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,00 per anno solare.
5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 10 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Rocco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

PARERI

(ex artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell' Ufficio Tributi rilascia il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto ANDRETTA dott. Stefano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Andretta dott. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

È DIVENUTA ESECUTIVA dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Napolitano Dott.ssa Mariarita